

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA  
AREA PREVENZIONE INCENDI**

(Chiarimento)

PROT. n° P318 /4101 sott. 135/B

Roma, 19 maggio 2003

**OGGETTO:** Mulini per cereali e altre macinazioni con potenzialità giornaliera superiore a 200 q.li e relativi depositi - Punto 35 del D.M. 16 febbraio 1982.-

In relazione al quesito in oggetto, ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, si concorda con i pareri di codesti Uffici.

**Parere dell'Ispettorato**

Si trasmette l'allegato quesito del Comando VV.F. di Cremona, volto a chiarire l'assoggettabilità alle visite e controlli di prevenzione incendi di impianti mobili per la macinazione dei cereali, condividendone il parere espresso.

**Parere del comando**

Il Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Cremona, ha richiesto a questo Comando il seguente chiarimento:

“nelle unità produttive agricole ricorre spesso la necessità della macinazione dei cereali, siano essi per stoccaggio insilato oppure essiccati per la formazione di miscele.

Poiché sovente si presenta l'opportunità di collocare i mulini per la macinazione su carrelli a ruote, per essere facilmente spostati da un deposito all'altro, nella stessa area produttiva, trattandosi di impianti mobili si chiede se e come si configuri l'attività ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di Prevenzione Incendi.

Detti mulini, possono essere azionati sia elettricamente che da motore a scoppio, formando un corpo unico montato su carrello trainabile, il funzionamento a volte viene effettuato anche a mezzo di presa di forza da un mezzo agricolo. Inoltre l'attività può essere integrata da sistemi di trasporto azionati a mezzo di energia elettrica, necessari per la movimentazione del prodotto e/o dello sfarinato allo stoccaggio, che può avvenire in depositi chiusi, aperti oppure in ammassi esterni realizzati con struttura in muratura, in silos metallici o in vetroresina.”

Questo Comando è del parere che come previsto per gli essiccatoi mobili, detti mulini mobili per cereali possono per similitudine non essere considerati soggetti ai controlli di Prevenzione Incendi.

Nel contempo ritiene che qualora i depositi al chiuso abbiano una superficie lorda maggiore di 1000 m<sup>2</sup> l'attività di solo deposito sia assoggettabile al punto 88 del D.M. 16.02.1982, come peraltro chiarito dalla nota prot. P 182/4101 Sett. 135/B, datata 05.03.2002 dell'ex servizio Tecnico Centrale, Ispettorato Insediamenti Civili, Commerciali, Artigianali e Industriali.

Si resta in attesa del relativo parere di codesta Direzione Centrale.